

215.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	5335	<b>Documenti ministeriali (Trasmissioni)</b> .....	5335
<b>Atti di un procedimento penale (Annunzio della trasmissione su richiesta della Camera ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)</b> .....	5334	<b>Missioni vevoli nella seduta del 12 luglio 1995</b> .....	5333
<b>Corte dei conti (Trasmissione di documento)</b> .....	5335	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegni di legge:</b>		(Adesione di deputati) .....	5334
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	5334	(Annunzio) .....	5333
(Trasmissione dal Senato) .....	5333	(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	5334
<b>Disegno di legge n. 2549:</b>		<b>Proposte di legge costituzionale:</b>	
(Subemendamenti all'emendamento 1. 66 del Governo) .....	5281	(Annunzio) .....	5333
(Emendamento 1. 66 Nuova formulazione del Governo) .....	5313	(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	5334
		<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> .....	5335

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



**DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO  
OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE (2549)**

—————



**SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO 1.66 DEL GOVERNO**

*(Per le compensazioni indicate in calce agli emendamenti si veda l'Allegato A ai resoconti della seduta del 6 luglio 1995).*

*Al comma 1, sostituire le parole: allo scopo di garantire con le seguenti: in attesa di garantire integralmente.*

**0. 1. 66. 81.**

Giovanardi, Tatarella, Tofani, Gubert, Benetto Ravetto, Montanari, Musumeci, Piacentino, Mastella.

*Al comma 1, sostituire le parole: alla contribuzione con le seguenti: alla retribuzione.*

**0. 1. 66. 60.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo.*

**0. 1. 66. 62.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta,

Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro venti mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, le cui norme sono da inserirsi nel testo unico delle disposizioni in materia previdenziale, avente ad oggetto la libertà di scelta tra settore pubblico e privato ai fini del trattamento pensionistico, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) principio della scelta tra settore pubblico e privato garantendo, a chi opti per il settore privato, l'esonero dalla corresponsione degli oneri contributivi di ogni tipo e denominazione purché fornisca prova di essere contraente di polizza assicurativa avente ad oggetto idonee prestazioni previdenziali, i cui parametri di idoneità saranno parimenti da determinarsi nel provvedimento delegato;*

*b) principio di flessibilità della regolamentazione conferendo al ministro competente il potere di determinare, e successivamente modificare, le occorrenti specificazioni con peculiare riguardo a: requisiti di idoneità minima della copertura previdenziale privata; requisiti di affidabilità dei soggetti che effettuino servizi di garanzie previdenziali; tempi di*

erogazione; trattamento ai superstiti; procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie.

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 30;*

*dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**ART. 51-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 sono aboliti » sono sostituite con le seguenti: « Per l'anno scolastico 1994-1995, in via sperimentale, sono aboliti ».

2. È istituito un contributo sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa. Tale contributo grava sulla parte di pensione eccedente un importo pari a 4 volte quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 28. L'aliquota non può superare due punti percentuali per ogni anno pieno di contribuzione mancante a 35 ed è fissata annualmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base delle esigenze del sistema previdenziale.

**0. 1. 66. 71.**

Lantella, Malan, Costa, Filippi, Hüllweck, Benetto Ravetto.

*Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.*

**0. 1. 66. 82.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali, Giovanardi, Montanari.

*Sopprimere il comma 3.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 84.**

Giovanardi, Musumeci, Tatarella, Tofani.

*Sopprimere il comma 4.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 85.**

Giovanardi, Tatarella, Tofani, Musumeci, Benetto Ravetto.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, la legge finanziaria ri-determina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 1.

**0. 1. 66. 148.**

Guerra, Bolognesi, Dorigo, Boffardi, Calvanese, Bielli, Garavini, Scotto di Luzio, Altea, Crucianelli, Vignali, Comisso, Nappi, Sciacca, Bertotti, Diliberto, Cocci.

*Sopprimere il comma 5.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 86.**

Tatarella.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 1. 66. 61.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: per il coefficiente fino a: pensionamento con le seguenti: per i coefficienti stabiliti nelle tabelle di mortalità elaborate e revisionate ogni 10 anni dall'Ordine nazionale degli attuari, al tasso di sconto del 2 per cento.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 87.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire la tabella A con la seguente:*

Divisori	Età	Valori %	Riduzione rispetto a 65 anni
3,2818	55	4,295	30
22,3250	56	4,479	27
21,4438	57	4,663	24
20,6294	58	4,847	21
19,8747	59	5,032	18
19,1732	60	5,216	15
18,5196	61	5,4	12
17,9091	62	5,584	9
17,3375	63	5,768	6
16,8013	64	5,952	3
6,2973	65	6,136	0

Tasso di sconto = 1,5%.

*Conseguentemente*

*sopprimere l'articolo 30;*

*dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**ART. 51-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 sono aboliti » sono sostituite con le seguenti: « Per l'anno scolastico 1994-1995, in via sperimentale, sono aboliti ».

2. È istituito un contributo sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa. Tale contributo grava sulla parte di pensione eccedente un importo pari a 4 volte quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 28. L'aliquota non può superare due punti percentuali per ogni anno pieno di contribuzione mancante a 35 ed è fissata annualmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base delle esigenze del sistema previdenziale.

**0. 1. 66. 73.**

Malan, Lantella, Hüllweck, Costa, Filippi.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 35 anni.*

**Segue la compensazione 52 riportata alla pag. XVIII (Cumulo di pensioni ed altri redditi)**

**Segue la compensazione 66 riportata alla pag. XXIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)**

**Segue la compensazione 70 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 71 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

**O. 1. 66. 63.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 35 anni.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 57 anni con le seguenti: 65 anni.*

**Segue la compensazione 52 riportata alla pag. XVIII (Cumulo di pensioni ed altri redditi)**

**Segue la compensazione 66 riportata alla pag. XXIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)**

**Segue la compensazione 70 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 71 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

**O. 1. 66. 64.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 35 anni.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**O. 1. 66. 88.**

Giovanardi, Tatarella, Montanari, Tofani, Musumeci, Piacentino, Mastella, Gubert.



*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 35 anni.*

**Segue la compensazione 66 riportata alla pag. XXIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)**

**0. 1. 66. 151.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 35 anni.*

**Segue la compensazione 52 riportata alla pag. XVIII (Cumulo di pensioni ed altri redditi)**

**0. 1. 66. 154.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: di trasformazione con le seguenti: di cui al comma 6.*

**0. 1. 66. 83.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 57 anni con le seguenti: 62 anni.*

**0. 1. 66. 54.**

Guerra, Bolognesi, Dorigo, Boffardi, Calvanese, Bielli, Garavini, Scotto di Luzio, Altea, Crucianelli, Vignali, Commisso, Nappi, Sciacca, Bertotti, Diliberto, Cocci.

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: non.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 30;*

*dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**ART. 51-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 sono aboliti » sono sostituite con le seguenti: « Per l'anno scolastico 1994-1995, in via sperimentale, sono aboliti ».

2. È istituito un contributo sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa. Tale contributo grava sulla parte di pensione eccedente un importo pari a 4 volte quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 28. L'aliquota non può superare due punti percentuali per ogni anno pieno di contribuzione mancante a 35 ed è fissata annualmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base delle esigenze del sistema previdenziale.

**0. 1. 66. 74.**

Benetto Ravetto, Malan, Lantella, Aliprandi, Costa, Filippi, Hüllweck.

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: non.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 89.**

Giovanardi, Tatarella, Montanari, Tofani, Musumeci, Benetto Ravetto, Gubert.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: versamenti contributivi inserire le seguenti: nonché i periodi di anzianità maturati per accredito figurativo.*

**0. 1. 66. 1.**

Bonafini, Roscia, Piergiorgio Martinelli, Vido, Flego, Signorini, Comino, Cavaliere, Menegon, Zenoni, Tagini, Arrighini, Fogliato, Anghinoni, Stroili, Bampo, Malvestito, Molgora, Fontan, Castellazzi, Devecchi, Ghiroldi, Graticola, Bosisio, Formenti, Balocchi, Luigi Rossi, Borghezio, Grugnetti, Ballaman, Asquini, Antonio Magri.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è pari al rendimento netto medio dei titoli di Stato diminuito di un punto, comunque non inferiore alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con

riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare ed anche in rapporto al tasso di occupazione.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 90.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali, Giovanardi, Montanari, Musumeci.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 28 per cento.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 91.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali, Giovanardi, Montanari, Musumeci.

*Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli istituti della Cassa unica Assegni familiari e della GESCAL mantengono l'utilizzo proprio a sostegno delle famiglie e dei lavoratori.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 92.

Giovanardi, Mastella, Montanari, Musumeci, Piacentino, Gubert, Moioli Viganò, Tatarella, Tofani, Porcu.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l'aliquota per il computo della pensione è data nelle singole gestioni dall'aliquota contributiva applicata alla totalità dei redditi d'impresa, aumentata di 7 punti a titolo di compensazione dello sfavorevole rapporto tra l'intervento dello Stato in favore degli iscritti alle Gestioni autonome e quello in favore del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, nonché di un numero di punti equivalenti al ricalcolo degli attivi patrimoniali tradotti in aliquota contributiva, fissato in misura pari a 2 per il periodo 1996-1998.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 93.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tingali, Tatarella, Giovanardi, Montanari, Musumeci.

*Sopprimere il comma 11.*

0. 1. 66. 65.

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Bolognesi, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi.

*Sopprimere il comma 11.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 94.

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali, Giovanardi, Montanari.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Parlamento, con legge finanziaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ridetermina ogni dieci anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.

**0. 1. 66. 96.**

Giovanardi, Tatarella, Tofani, Montanari, Musumeci.

*Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: dei lavoratori inserire le seguenti: dipendenti e autonomi.*

**0. 1. 66. 76.**

Malan, Lantella, Costa, Filippi, Hüllweck.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le seguenti: dipendenti ed autonomi.*

**0. 1. 66. 95.**

Tatarella, Tofani, Pampo, Giovanardi, Montanari.

*Al comma 11, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; comunque si applica il coefficiente massimo a coloro che hanno raggiunto una anzianità di 35 anni di contribuzione.*

**Segue la compensazione 52 riportata alla pag. XVIII (Cumulo di pensioni ed altri redditi)**

**Segue la compensazione 70 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 71 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 66 riportata alla pag. XXIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)**

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

**0. 1. 66. 66.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Sopprimere il comma 12.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 97.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: compresi i coefficienti di rivalutazione della retribuzione.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali;**

**aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 98.

Giovanardi, Musumeci, Tatarella, Tofani.

*Sopprimere il comma 13.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 99.

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino a: sistema.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 100.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali, Tatarella, Giovanardi, Montanari.

*Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: anni inserire le seguenti: desunto dalla tabella A di cui al comma 6.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 101.

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali, Montanari, Giovanardi.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 38 anni.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 102.

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Sopprimere il comma 16.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 103.

Giovanardi, Musumeci, Montanari, Piacentino, Tatarella, Tofani.

*Sopprimere il comma 18.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 104.**

Tatarella, Tofani, Giovanardi, Epifani, Musumeci, Pampo, Montanari, Gaggioli, Piacentino, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

18-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1996 per tutti gli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie è fissato un massimale contributivo nella misura di lire 132 milioni. Tale misura è rivalutata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT e al tasso di incremento della dinamica dei redditi medi da lavoro.

*Conseguentemente, al comma 27, primo periodo, sostituire la tabella D con la seguente:*

Anni mancanti a 37	1	2	3	4	5	6	7
Penalizzazioni	3%	5%	7%	9%	11%	13%	15%

**0. 1. 66. 2.**

Bonafini, Roscia, Piergiorgio Martinelli, Vido, Flego, Signorini, Comino, Cavaliere,

Menegon, Zenoni, Tagini, Arrighini, Fogliato, Anghinoni, Stroili, Bampo, Malvestito, Molgora, Fontan, Castellazzi, Devecchi, Ghiroldi, Graticola, Bosisio, Formenti, Balocchi, Luigi Rossi, Borghezio, Grunnetti, Ballaman, Asquini, Antonio Magri.

*Al comma 20 sostituire le parole: non inferiore a 1,2 volte l'importo con le seguenti: non inferiore all'importo.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 30;*

*dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**ART. 51-bis.**

1. Al comma 1, articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, sostituire le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 sono aboliti » con le seguenti: « Per l'anno scolastico 1994-1995, in via sperimentale, sono aboliti ».

2. È istituito un contributo sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa. Tale contributo grava sulla parte di pensione eccedente un importo pari a 4 volte quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 28. L'aliquota non può superare due punti percentuali per ogni anno pieno di contribuzione mancante a 35 ed è fissata annualmente dal Ministro del lavoro sulla base delle esigenze del sistema previdenziale.

**0. 1. 66. 77.**

Malan, Lantella, Aliprandi, Costa, Filippi, Hüllweck.

*Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: 1,2 volte con le seguenti: una volta.*

*Conseguentemente sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 35 anni.*

**Segue la compensazione 52 riportata alla pag. XVIII (Cumulo di pensioni ed altri redditi)**

**Segue la compensazione 66 riportata alla pag. XXIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)**

**Segue la compensazione 70 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 71 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

**0. 1. 66. 68.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Al comma 20, sostituire le parole: 1,2 volte con le seguenti: una volta.*

*Conseguentemente nello stesso comma sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 35 anni.*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

**0. 1. 66. 150.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta,

De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Al comma 20 sostituire le parole: 1,2 volte con le seguenti: 1 volta.*

*Conseguentemente all'articolo 21, al comma 5, sostituire le parole: 10 per cento con le parole: 11 per cento.*

**0. 1. 66. 55.**

Guerra, Bolognesi, Dorigo, Boffardi, Calvanese, Bielli, Garavini, Scotto di Luzio, Altea Crucianelli, Vignali, Commisso, Nappi, Sciacca, Bertotti, Diliberto, Cocci.

*Al comma 20 sostituire le parole: a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale con le seguenti: all'importo dell'assegno sociale.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 106.**

Tatarella, Tofani, Giovanardi, Epifani, Musumeci, Pampo, Montanari, Gaggioli, Piacentino, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 20 sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Tale diritto si perfeziona comunque, indipendentemente dall'importo di calcolo della pensione e dall'età anagrafica del soggetto, al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, ovvero al compimento del 65° anno di età.

**Segue la compensazione 103 riportata alla pag. XXIX (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)**

**0. 1. 66. 16.**

Sanza, Moioli Viganò, Fuscagni, Gubert, Musumeci, Montanari, Giovanardi.

*Al comma 20, sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 38 anni.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 105.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Sostituire i commi 21 e 22 con il seguente:*

21. La pensione di vecchiaia di cui al comma 1 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente e con quelli di lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di**

**prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 11.**

Mastella, Musumeci, Montanari, Piacentino, Giovanardi.

*Sopprimere il comma 21.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 107.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Sostituire il comma 21 con il seguente:*

21. Per i pensionati di età inferiore ai sessantatré anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente. In caso di lavoro autonomo la pensione è cumulabile nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

**0. 1. 66. 78.**

Hüllweck, Filippi, Malan, Costa, Lantella, Benetto Ravetto.

*Sopprimere il comma 22.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali;**



**aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 108.**

Tatarella, Tofani, Giovanardi, Epifani, Musumeci, Pampo, Montanari, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Sostituire il comma 22 con il seguente:*

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai sessantatre anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria.

**0. 1. 66. 79.**

Hüllweck, Filippi, Malan, Costa, Lantella, Benetto Ravetto.

*Sopprimere il comma 23.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 109.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 25, alla lettera a) sopprimere le parole: in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica.*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera b).*

**Segue la compensazione 52 riportata alla pag. XVIII (Cumulo di pensioni ed altri redditi)**

**Segue la compensazione 66 riportata alla pag. XXIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)**

**Segue la compensazione 70 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 71 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

**0. 1. 66. 69.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Al comma 25, lettera a), sopprimere le parole: in concorrenza con almeno 57 anni.*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera b).*

**Segue la compensazione 70 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 71 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**0. 1. 66. 149.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Al comma 25, dopo le parole: si consegue inserire le seguenti: al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 36 anni.*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere a) e b).*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 110.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 25, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro 15 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto nel quale siano indicate le categorie che attualmente versano contributi volontari e che accedono al diritto alla pensione col compimento di 35 anni di contribuzione.*

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 12.**

Montanari, Giovanardi, Ciocchetti.

*Al comma 26 sostituire la parole: Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25 con le seguenti: Per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti alle forme previdenziali obbligatorie.*

*Conseguentemente:*

*il comma 28 è soppresso;  
sopprimere l'articolo 30;*

*dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**ART. 51-bis.**

1. Al comma 1, articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253 sostituire le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 sono aboliti » con le seguenti: « Per l'anno scolastico 1994-1995, in via sperimentale, sono aboliti ».

2. È istituito un contributo sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa. Tale contributo grava sulla parte di pensione eccedente un importo pari a 4 volte quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 28. L'aliquota non può superare due punti percentuali per ogni anno pieno di contribuzione mancante a 35 ed è fissata annualmente dal Ministro del lavoro sulla base delle esigenze del sistema previdenziale.

**0. 1. 66. 80.**

Malan, Lantella, Aliprandi, Costa, Filippi, Hüllweck, Benetto Ravetto.

*Al comma 26, dopo la parola: dipendenti inserire le seguenti: e autonomi.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 28;*

*al comma 29, secondo periodo, alla tabella E:*

*sostituire la rubrica: Lavoratori dipendenti pubblici e privati con la seguente: Lavoratori dipendenti e autonomi pubblici e privati;*

*sopprimere la rubrica: Lavoratori autonomi iscritti all'INPS e le relative voci.*

**Segue la compensazione 103 riportata alla pag. XXIX (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)**

**0. 1. 66. 14.**

Moioli Viganò, Fuscagni, Gubert, Gerbaudo, Rotondi, Sanza, Giovanardi, Musumeci, Montanari.

*Al comma 26, sopprimere le parole da: con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B colonna 1 fino alla fine del periodo.*

**Segue la compensazione 70 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**Segue la compensazione 71 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

**0. 1. 66. 152.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Al comma 26, sopprimere le parole da: con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B colonna 1 fino alla fine del periodo.*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

**0. 1. 66. 153.**

Diliberto, Cocci, Barzanti, Bellei Trenti, Bertinotti, Boghetta, Brunetti, Carazzi, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Scotto di Luzio, Bertotti, Vigevano, Strik Lievers, Magrone, Boffardi, Emanuele Basile, Baresi, Bolognesi.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma 26-bis:*

*26-bis-a). Fermo restando quanto disposto dal comma 26 per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che, alla data del 31 dicembre 1995 possano far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, l'età di pensionamento conseguente all'applicazione della presente normativa in materia di requisiti di accesso alla pensione di anzianità non può essere superiore di oltre tre anni a quella che sarebbe stata raggiunta mediante l'applicazione della previgente normativa.*

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, dopo le parole: del dipendente e sostituire la cifra: 0,35 con la cifra: 0,70, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e conseguentemente sopprimere il comma 3.*

**0. 1. 66. 56.**

Guerra, Bolognesi, Dorigo, Boffardi, Calvanese, Bielli, Garavini, Scotto di Luzio, Altea, Crucianelli, Vignali, Commisso, Nappi, Sciacca, Bertotti, Diliberto, Cocci.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

*26-bis. I lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, potranno conseguire, in data non antecedente al 1° gennaio 1997, il diritto alla pensione di anzianità in presenza del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella H.*

## Tabella H

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2: 1, penalizzazioni 1 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2: 2, penalizzazioni 3 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2: 3, penalizzazioni 5 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2: 4, penalizzazioni 7 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2: 5, penalizzazioni 9 per cento.

*Conseguentemente all'articolo 39, comma 2 dopo le parole: del dipendente e sostituire la cifra: 0,35 con la cifra: 0,70, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e conseguentemente sopprimere il comma 3.*

## 0. 1. 66. 57.

Guerra, Bolognesi, Dorigo, Boffardi, Calvanese, Bielli, Garavini, Scotto di Luzio, Altea, Crucianelli, Vignali, Commisso, Nappi, Sciacca, Bertotti, Diliberto, Cocci.

*Sopprimere il comma 27.*

## 0. 1. 66. 3.

Bonafini, Roscia, Pergiorio Martinelli, Vido, Flego, Signorini, Comino, Cavaliere,

Menegon, Zenoni, Tagini, Arrighini, Fogliato, Anghinoni, Stroili, Bampo, Malvestito, Molgora, Fontan, Castellazzi, Devecchi, Ghiroldi, Graticola, Bosisio, Formenti, Balocchi, Luigi Rossi, Borghezio, Grunnetti, Ballaman, Asquini, Antonio Magri.

*Al comma 27, sopprimere le parole da: oltre che fino a: tabella b.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

## 0. 1. 66. 112.

Tatarella, Tofani, Pampo, Epifani, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 27, sopprimere dalla lettera b) fino alla fine del comma.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

## 0. 1. 66. 113.

Tatarella, Tofani, Pampo, Epifani, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 27, sostituire la tabella C con la seguente:*

Anzianità al 31 dicembre 1995	Anzianità necessaria al pensionamento
19 anni	35 anni
da 20 a 22 anni	34 anni
da 23 a 25 anni	33 anni
da 26 a 28 anni	32 anni
da 29 a 30 anni	31 anni

*Conseguentemente, al comma 40, sostituire la tabella F con la seguente:*

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 85 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.

**0. 1. 66. 10.**

*Bonafini, Roscia, Pergiorgio Martinelli, Vido, Flego, Signorini, Comino, Cavaliere, Menegon, Zenoni, Tagini, Arrighini, Fogliato, Anghinoni, Stroili, Bampo, Malvestito, Molgora, Fontan, Castellazzi, Devecchi, Ghiroldi, Graticola, Bosisio, Formenti, Balocchi, Luigi Rossi, Borghezio, Grugnetti, Ballaman, Asquini, Antonio Magri.*

*Al comma 27, sostituire la tabella C con la seguente:*

Anzianità al 31 dicembre 1995	Anzianità necessaria al pensionamento
19 anni	35 anni
da 20 a 22 anni	34 anni
da 23 a 25 anni	33 anni
da 26 a 28 anni	32 anni
da 29 a 30 anni	31 anni

**0. 1. 66. 4.**

Bonafini, Roscia, Pergiorgio Martinelli, Vido, Flego, Signorini, Comino, Cavaliere, Menegon, Zenoni, Tagini, Arrighini, Fogliato, Anghinoni, Stroili, Bampo, Malvestito, Molgora, Fontan, Castellazzi, Devecchi, Ghiroldi, Graticola, Bosisio, Formenti, Balocchi, Luigi Rossi, Borghezio, Grugnetti, Ballaman, Asquini, Antonio Magri.

Al comma 27 sostituire la tabella D con la seguente:

Anni mancanti a 37	1	2	3	4	5	6	7
Penalizzazioni	3%	5%	7%	9%	11%	13%	15%

Conseguentemente, al comma 37, primo periodo sostituire le parole: duecento miliardi annui con le seguenti: 300 miliardi annui.

O. 1. 66. 7.

Bonafini, Roscia, Piergiorgio Martinelli, Vido, Flego, Signorini, Comino, Cavaliere, Menegon, Zenoni, Tagini, Arrighini, Fogliato, Anghinoni, Stroili, Bampo, Malvestito, Molgora, Fontan, Castellazzi, Devecchi, Ghiroldi, Graticola, Bosisio, Formenti, Balocchi, Luigi Rossi, Borghezio, Grugnetti, Ballaman, Asquini, Antonio Magri.

Al comma 27 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori indicati nel presente comma possono optare per le decurtazioni indicate nell'allegata tabella D-bis con la clausola che, al raggiungimento dei 37 anni, dati dalla somma tra gli anni di contribuzione e gli anni in cui si è percepita la pensione decurtata ai sensi della tabella D-bis, percepiranno la pensione piena come se avessero versato 37 anni di contributi.

#### Tabella D-bis

Anni mancanti a 37: 1, penalizzazione 25 per cento;  
 Anni mancanti a 37: 2, penalizzazione 38 per cento;  
 Anni mancanti a 37: 3, penalizzazione 43 per cento;  
 Anni mancanti a 37: 4, penalizzazione 46 per cento;  
 Anni mancanti a 37: 5, penalizzazione 48 per cento;

Anni mancanti a 37: 6, penalizzazione 50 per cento;

Anni mancanti a 37: 7, penalizzazione 52 per cento.

Conseguentemente, modificare la tabella 1 allegata all'articolo 1.

O. 1. 66. 13.

Montanari, Giovanardi.

Sostituire il comma 28 con il seguente:

28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria il diritto alla pensione di anzianità si consegue con i requisiti previsti dalla lettera a) e b) del comma 1. Per il biennio 1996-1997 il requisito di età anagrafica di cui alla predetta lettera a) è fissato al compimento del 56° anno di età. Nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento della maggiore anzianità contributiva di cui all'allegata tabella B, colonna 2.

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

O. 1. 66. 15.

Musumeci, Montanari, Piacentino, Giovanardi.

Al comma 28 sostituire le parole: 35 anni con le seguenti: 36 anni.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

O. 1. 66. 114.

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 28 sostituire le parole da: ed al compimento fino alla fine del comma con le seguenti:* Alla base di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue fino al 31 dicembre 1999, con il requisito dell'anzianità contributiva di trentacinque anni.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

O. 1. 66. 115.

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

28-bis. Nel caso di contribuzione versata da uno stesso soggetto nel Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti e nelle Gestioni dei lavoratori autonomi, le decorrenze di cui alla Tabella B si applicano nel caso in cui il lavoratore possa far valere almeno 910 contributi settimanali nel Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

O. 1. 66. 17.

Giovanardi, Musumeci, Montanari, Piacentino.

*Sopprimere il comma 29.*

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

O. 1. 66. 20.

Montanari, Giovanardi.

*Sostituire il comma 29 con il seguente:*

29. I lavoratori che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti, accedono immediatamente al pensionamento di anzianità.

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

O. 1. 66. 19.

Montanari, Giovanardi.

*Al comma 29, sopprimere il primo periodo.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

O. 1. 66. 116.

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Tringali.

*Al comma 29, sostituire le parole: requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a) con le seguenti: requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a) e 28.*

O. 1. 66. 18.

Montanari, Piacentino, Musumeci, Giovanardi.

*Al comma 30, secondo periodo, dopo le parole: Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici inserire le seguenti: e per i lavoratori autonomi.*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

O. 1. 66. 21.

Giovanardi, Montanari, Musumeci.



*Al comma 30, dopo le parole: privati e pubblici inserire le seguenti: e autonomi.*

*Conseguentemente, sopprimere, allo stesso comma 30, l'ultimo periodo.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 117.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Dopo il comma 30, inserire i seguenti:*

**30-bis.** I professori universitari optano per il collocamento fuori ruolo o per la permanenza in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 67° anno di età.

**30-ter.** Resta fermo il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 72° anno di età e sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.

**30-quater.** Le disposizioni di cui al comma 30-bis si applicano a domanda, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai professori, a tempo pieno già collocati fuori ruolo secondo le norme vigenti. Essi saranno integrati nell'insegnamento di titolarità o in un insegnamento affine.

**30-quinquies.** Sono abrogate le norme vigenti in contrasto con le presenti disposizioni.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 118.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

**30-bis.** Gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps che abbiano raggiunto l'età di 60 anni e che siano in posizione di disoccupazione possono chiedere la pensione di vecchiaia anche in assenza del requisito di 35 anni d'iscrizione.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 119.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 32, sopprimere le parole da: nei casi di cessazioni sino alla fine del comma.*

**0. 1. 66. 22.**

Mastella, Musumeci, Montanari,  
Piacentino, Giovanardi.

*Al comma 32, sostituire le parole da: nei casi di trattamento di mobilità fino alla fine del comma con le seguenti: non sono più consentiti i prepensionamenti; questo istituto viene sostituito da forme di lavori di pubblica utilità, con il migliore sfruttamento dei parchi archeologici e naturali; con l'incentivazione al lavoro cooperativo in agricoltura, agriturismo; preservazione dell'ambiente e migliore sfruttamento delle risorse turistiche.*

**0. 1. 66. 5.**

Bonafini, Roscia, Pergiorio  
Martinelli, Vido, Flego, Si-  
gnorini, Comino, Cavaliere,  
Menegon, Zenoni, Tagini, Ar-  
righini, Fogliato, Anghinoni,  
Stroili, Bampo, Malvestito,  
Molgora, Fontan, Castellazzi,  
Devecchi, Ghiroldi, Graticola,  
Bosisio, Formenti, Balocchi,  
Luigi Rossi, Borghezio, Gru-  
gnetti, Ballaman, Asquini,  
Antonio Magri.

*Dopo il comma 32, inserire il seguente:*

32-bis. Le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono rivalutate ed agganciate alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio alla data del 1° gennaio 1996. Le pensioni attribuite al personale, cessato dal servizio fino alla data del 31 dicembre 1995, sono riliquidate dalla data del 1° gennaio 1996 sulla base delle retribuzioni di attività, a parità di qualifica, livello, grado ed anzianità, comprensive di ogni altro assegno di indennità pensionabile in essere alla stessa data. Dal 1° gennaio 1996 tutti i miglioramenti economici che saranno comunque attribuiti al personale in attività sono estesi automaticamente ai trattamenti pensionistici con le stesse percentuali e decorrenze fissate per il personale in attività. Al fine di assicurare i benefici di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 1996 al personale di cui al primo periodo, comunque in quiescenza, è estesa la trattenuta in conto entrata del Tesoro, con quota percentuale pari al 50 per cento della trattenuta applicata al personale in attività. Le direzioni generali dei Ministeri sono tenute ad emettere i decreti di concessione dei benefici di cui al presente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le rispettive partite sono tenute a riliquidare gli aventi diritto entro tre mesi dalla ricezione del decreto individuale emanato ai sensi del comma 1 e possono liquidare eventuali arretrati anche con la corresponsione di buoni poliennali del Tesoro. Gli aumenti corrisposti sulle pensioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono a carico dei fondi e delle casse pensioni interessate.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti**

**alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 120.

Tatarella, Fiori, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Sopprimere il comma 33.*

0. 1. 66. 23.

Giovanardi.

*Sostituire il comma 33 con il seguente:*

33. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

« 1. Con effetto dal 1° gennaio 1996, gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sono regolamentati dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 121.

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 34, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole da: su proposta congiunta fino a: sul piano nazionale con le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative della categoria.*

*Conseguentemente:*

*alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le seguenti: sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;*

alla lettera c), sostituire le parole: su proposta delle con le seguenti: sentite le;

al capoverso 3, sopprimere le parole da: Ove le organizzazioni, fino a: lettera a);

al capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Di tale Osservatorio fanno parte tre esperti designati dal Ministero del lavoro, tre esperti dal Ministero della sanità, tre esperti designati dall'INPS, tre esperti designati dall'INAIL, nonché un esperto designato da ciascuno dei seguenti enti: ISPELS, ISTAT, INPDAP, e IPSEMA;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I decreti di cui al comma 1 devono essere adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**0. 1. 66. 24.**

Mastella, Musumeci, Montanari, Piacentino, Giovanardi.

Al comma 34 apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 1, lettera A, sopprimere le parole: su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) al capoverso 1, lettera B, sopprimere le parole: su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) al capoverso 1, lettera C, sopprimere le parole: su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore;

d) al capoverso 3, sopprimere le parole: ove le organizzazioni sindacali non formulino la proposta di cui al comma 1, lettera a).

**0. 1. 66. 6.**

Bonafini, Roscia, Pergiorgio Martinelli, Vido, Flego, Signorini, Comino, Cavaliere,

Menegon, Zenoni, Tagini, Arrighini, Fogliato, Anghinoni, Stroili, Bampo, Malvestito, Molgora, Fontan, Castellazzi, Devecchi, Ghiroldi, Graticola, Bosisio, Formenti, Balocchi, Luigi Rossi, Borghezio, Grugnetti, Ballaman, Asquini, Antonio Magri.

Al comma 34, capoverso 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: di categoria maggiormente rappresentativa con le seguenti: sindacali presenti nel CNEL.

**0. 1. 66. 122.**

Tatarella, Pampo, Tofani, Epifani, Bizzarri, Porcu, Del Prete, Tringali.

Al comma 34, capoverso 1, lettera c), sopprimere le parole da: nell'ambito fino alla fine del comma.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 124.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tingali.

Al comma 34, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

1-bis. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunti, all'inizio, i seguenti punti: lavori

a turni continui, con prestazioni avvicendate diurne e notturne; lavori di edilizia.

0. 1. 66. 58.

Guerra, Bolognesi, Dorigo, Boffardi, Calvanese, Bielli, Garavini, Scotto di Luzio, Altea, Crucianelli, Vignali, Commisso, Nappi, Sciacca, Bertotti, Diliberto, Cocci.

*Al comma 34, capoverso 3, dopo le parole: organizzazioni sindacali inserire le seguenti: e di categoria.*

*Conseguentemente, al comma 34, capoverso 3, sopprimere le parole: lettera a).*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 132.

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 34, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 33 per cento.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 126.

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 34, sopprimere il capoverso 5.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 127.

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 34, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole da: un Osservatorio fino alla fine del comma con le seguenti: un organismo tecnico istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con esperti segnalati dal Ministero della sanità, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ISTAT, INAIL, INPS, ENPAIA, INPDAP e IPSEMA.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 123.

Tatarella, Pampo, Tofani, Porcu, Bizzarri, Del Prete, Epifani, Tringali.

*Sopprimere il comma 35.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 128.

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali, Gaggioli.

*Al comma 36, sopprimere le parole da: può optare fino a: pensionamento.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 129.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Del Prete,  
Porcu, Tringali, Bizzarri.

*Al comma 36, dopo le parole: del pensionamento, inserire la seguente: sarà.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 130.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Bizzarri, Del Prete,  
Porcu, Tringali, Gaggioli.

*Al comma 36, sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del comma con le seguenti: ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 4.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 131.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Dopo il comma 36, inserire il seguente:*

**36-bis.** Nei confronti dei dipendenti dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici, i quali, avendo optato per la

permanenza nell'area del Pubblico impiego ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 ed essendo poi collocati a riposo avendo presentato, ai sensi del comma 19 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, domanda di riammissione in servizio senza alcun esito, non operano le riduzioni di cui al comma 16 del predetto articolo 11. In alternativa agli stessi è concessa la possibilità, previa domanda, di essere inseriti nei processi di mobilità del pubblico impiego, con connesso trattamento economico e previdenziale, nell'ambito della provincia indicata nella domanda medesima, a far tempo dalla data di cessazione dal servizio.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 134.**

Tatarella, Pampo, Tofani, Epifani,  
Gaggioli, Bizzarri, Del Prete,  
Porcu, Tringali.

*Dopo il comma 36, inserire il seguente:*

**36-bis.** I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica od a mansioni di radiotelegrafia o radiotelefonica, determinati ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono riconosciuti nei confronti del personale transitato all'IRITEL Spa a far tempo dal 18 agosto 1994 incorporata in Telecom Spa, provenienti dall'amministrazione PT e dall'azienda di Stato per i servizi telefonici ai fini della costituzione dell'unica posizione assicurativa presso il fondo per le pensioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450 e successive modificazioni, secondo le previsioni dell'articolo 5 comma 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti**

**alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 133.**

Tatarella, Pampo, Tofani, Epifani, Gaggioli, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 38, lettera a), dopo le parole: periodi di malattia inserire le seguenti: e di servizio di leva.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**\* 0. 1. 66. 135.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 38, lettera a), dopo le parole: periodi di malattia inserire le seguenti: e di servizio di leva.*

**\* 0. 1. 66. 26.**

Moioli Viganò, Fuscagni, Gubert, Gerbaudo, Giovanardi.

*Al comma 38, lettera c), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.*

**0. 1. 66. 25.**

Mastella, Musumeci, Montanari, Piacentino, Giovanardi.

*Al comma 38, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

*d) attuazione del principio della totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi esistenti presso tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, in Italia ed in convenzione internazionale, al fine di stabilire per ciascun assicurato, la sussistenza del diritto a pensione, con obbligo per ciascuna gestione di corrispondere il proprio *pro-rata* nel momento di perfezionamento del diritto;*

*e) omogeneizzazione delle modalità di esercizio e dei criteri di calcolo degli oneri di ricongiunzione facoltativa dei contributi esistenti presso diverse gestioni previdenziali obbligatorie, al fine di consentire un'unica pensione, rispettando il principio di corrispondenza fra quanto la gestione di previdenza deve trasferire, in relazione agli anni da ricongiungere, e quanto la gestione di destinazione deve ricevere.*

**0. 1. 66. 8.**

Castelli, Leoni, Grugnetti, Cecconi, Luigi Rossi, Arrighini, Meo Zilio, Flego, Devecchi, Anghinoni, Castellaneta, Menegon, Magnabosco, Comino, Ghiroldi, Fogliato, Fontan, Pergiorgio Martinelli, Carlo Conti, Soldani, Leoni Orsenigo, Faverio, Canavese, Latronico, Bonafini, Vido, Taurino, Basso, Bellomi, Castellazzi, Rodeghiero, Brugger, Porta.

*Dopo il comma 38, inserire il seguente:*

*38-bis. A partire dal 1° gennaio 1996 nei casi di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il 50 per cento dell'equivalente del costo dell'accredito figurativo è a carico del soggetto fruitore dell'aspettativa.*

**0. 1. 66. 9.**

Bonafini, Roscia, Piergiorgio Martinelli, Vido, Flego, Signorini, Comino, Cavaliere, Menegon, Zenoni, Tagini, Arrighini, Fogliato, Anghinoni, Stroili, Bampo, Malvestito, Molgora, Fontan, Castellazzi, Devecchi, Ghiroldi, Graticola, Bosisio, Formenti, Balocchi, Luigi Rossi, Borghesio, Grugnetti, Ballaman, Asquini, Antonio Magri.

*Al comma 39, all'alinea sopprimere le parole: determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

**ART. 8-bis.**

1. È ridotto di pari importo il Fondo della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

*Conseguentemente all'articolo 39, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione.*

**O. 1. 66. 27.**

Moioli Viganò, Gubert, Giovanardi.

*Al comma 39, all'alinea, dopo le parole: sono riconosciuti inserire le seguenti: , oltre a quelli già previsti dall'ordinamento.*

**O. 1. 66. 29.**

Montanari, Giovanardi.

*Al comma 39, all'alinea, dopo la parola: riconosciuti inserire la seguente: anche.*

**O. 1. 66. 28.**

Montanari, Giovanardi.

*Al comma 39, lettera a), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.*

**O. 1. 66. 34.**

Giovanardi, Gubert.

*Al comma 39, lettera a), sopprimere le parole: e nel limite complessivo di ventiquattro mesi.*

**O. 1. 66. 35.**

Moioli Viganò, Gubert, Giovanardi.

*Al comma 39, lettera b), sostituire le parole: per la durata di trenta giorni all'anno nel limite massimo complessivo di diciotto mesi con le seguenti: per la durata di novanta giorni all'anno, elevabile a tutto l'anno qualora l'assistenza prestata consenta di evitare la degenza o il ricovero ospedaliero o in ricoveri o case di cura.*

**O. 1. 66. 31.**

Giovanardi, Gubert.

*Al comma 39, lettera b), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**O. 1. 66. 136.**

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Del Prete, Porcu, Tringali, Bizzarri.

*Al comma 39, lettera b), sopprimere le parole: nel limite massimo complessivo di diciotto mesi.*

**O. 1. 66. 32.**

Giovanardi, Gubert.

*Al comma 39, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: di età.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di**

**beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 137.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Del Prete,  
Bizzarri, Porcu, Tringali.

*Al comma 39, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 140.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 39, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: nel limite massimo di dodici mesi con le seguenti: elevati a ventiquattro mesi per gli stessi portatori di handicap.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 138.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 39, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: del moltiplicatore fino alla fine del comma, con le seguenti: di un accredito figurativo, aggiuntivo, pari a diciotto mesi per ogni figlio e non oltre il limite di sei anni.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 139.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 39, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole; e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli con le seguenti: e maggiorato di un ulteriore anno per ogni ulteriore figlio.*

**0. 1. 66. 37.**

Mastella, Musumeci, Montanari,  
Piacentino, Giovanardi.

*Dopo il comma 39, inserire il seguente:*

*39-bis. È ammessa la facoltà di riscatto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 ed è abrogato il secondo comma del predetto articolo 11.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**0. 1. 66. 141.**

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Dopo il comma 39, inserire il seguente:*

*39-bis. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il personale degli Enti pubblici non economici di cui alla legge 70/75, che ha presentato domanda per il riscatto del corso legale degli studi per il conseguimento del diploma di laurea ai rispettivi Enti di appartenenza che gestiscono fondi*



interni di previdenza integrativa, ha facoltà di rivolgere analoga istanza all'INPS. Il valore del riscatto è calcolato sulla base degli indici retributivi ed anagrafici relativi alla data in cui è stata presentata la domanda agli Enti di appartenenza e l'importo è gravato dagli interessi legali.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 142.

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:*

39-bis. Le norme vigenti sull'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità e puerperio si interpretano nel senso di dare luogo all'accredito figurativo dei relativi periodi, senza alcun requisito di anzianità contributiva.

A decorrere dal 1° gennaio 1994 i periodi di gravidanza e puerperio intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro sono soggetti ad accredito figurativo, in misura pari al periodo di astensione obbligatoria, e a riscatto per i periodi corrispondenti alla astensione facoltativa, ove l'assicurato possa far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

0. 1. 66. 59.

Guerra, Bolognesi, Dorigo, Boffardi, Calvanese, Bielli, Garavini, Scotto di Luzio, Altea, Crucianelli, Vignali, Commisso, Nappi, Sciacca, Bertotti, Diliberto, Cocci.

*Dopo il comma 39, inserire il seguente:*

39-bis. Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli i minori in affidamento o in pre-adozione.

0. 1. 66. 30.

Giovanardi, Moioli Viganò, Gubert.

*Dopo il comma 39, inserire il seguente:*

39-bis. È ammessa la facoltà di riscatto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, ed è abrogato il comma 2 del predetto articolo 11.

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 33.

Mastella, Montanari, Musumeci,  
Piacentino, Giovanardi.

*Sopprimere il comma 40.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 39, al comma 1, sopprimere le parole: con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione.;*

*dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis. - 1. Il minore risparmio è compensato dalla riduzione di pari importo del Fondo della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

0. 1. 66. 45.

Giovanardi, Gubert.

*Sopprimere il comma 40.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizza-**

zioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)

0. 1. 66. 143.

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tringali.

*Sostituire il comma 40 con il seguente:*

40. In caso di trattamento spettante al coniuge superstite, se il matrimonio ha avuto una durata inferiore ai venti anni, il relativo importo è ridotto di una percentuale del cinque per cento per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi, mancante al raggiungimento di detta durata.

*Consequentemente, sostituire le parole: I limiti di cumulabilità con le seguenti: Le riduzioni.*

0. 1. 66. 39.

Mastella, Musumeci, Montanari,  
Piacentino, Giovanardi.

*Sostituire il comma 40 con il seguente:*

40. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali di reversibilità in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. I limiti di cumulabilità di cui al precedente comma 3, non si applicano per le future pensioni di reversibilità che deriveranno dalle pensioni dirette in esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 44.

Giovanardi, Mastella, Musumeci,  
Piacentino, Montanari.

*Al comma 40, primo periodo, dopo la parola: età inserire le seguenti: o comunque non ancora economicamente indipendenti.*

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 43.

Scoca, Giovanardi.

*Al comma 40, secondo periodo, sostituire le parole: del beneficiario con le seguenti: da lavoro dipendente o autonomo.*

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 38.

Montanari, Piacentino, Musumeci, Giovanardi.

*Al comma 40, sostituire la tabella F con la seguente:*

TABELLA F.  
(v. articolo 1, comma 40)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.
--	---

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 40.

Piacentino, Montanari, Musumeci, Giovanardi.

*Al comma 40, sostituire la tabella F con la seguente:*

<p>Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.</p>	<p>Percentuale di cumulabilità: 90 per cento del trattamento di reversibilità.</p>
---	--

<p>Reddito superiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.</p>	<p>Percentuale di cumulabilità: 85 per cento del trattamento di reversibilità.</p>
---	--

<p>Reddito superiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.</p>	<p>Percentuale di cumulabilità: 80 per cento del trattamento di reversibilità.</p>
---	--

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 41.**

Scoca, Giovanardi.

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

**40-bis.** I trattamenti pensionistici meno favorevoli previsti nel presente articolo opereranno solo per coloro che inizino la loro attività contributiva dopo l'entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, modificare la tabella 1 allegata all'articolo 1.*

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali;**

**aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 42.**

Montanari, Giovanardi, Musumeci, Mastella, Piacentino.

*Sopprimere il comma 41.*

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 147.**

Mastella, Musumeci, Montanari, Piacentino, Giovanardi.

*Sopprimere il comma 41.*

**0. 1. 66. 47.**

Montanari, Giovanardi.

*Sopprimere il comma 41.*

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 48.**

Montanari, Giovanardi.

*Sostituire il comma 41 con il seguente:*

**41.** L'assegno di invalidità è cumulabile con qualunque altro tipo di reddito.

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

**0. 1. 66. 49.**

Montanari, Giovanardi.

*Al comma 41, primo periodo, dopo le parole: All'assegno di invalidità, inserire le seguenti: e alle altre prestazioni equivalenti.*

0. 1. 66. 46.

Mastella, Musumeci, Montanari,  
Piacentino, Giovanardi.

*Al comma 41, ultimo periodo, sopprimere le parole da: fino al fino alla fine del comma.*

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 50.

Montanari, Giovanardi.

*Sopprimere il comma 42.*

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 53.

Mastella, Musumeci, Piacentino,  
Giovanardi, Montanari.

*Sopprimere il comma 42.*

**Segue la compensazione 103 riportata alla pag. XXIX (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)**

0. 1. 66. 51.

Giovanardi, Moioli Viganò, Fuscagni, Gubert, Rotondi,  
Sanza.

*Sostituire il comma 42 con il seguente:*

42. Le pensioni di invalidità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti, liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con qualunque altro tipo di reddito.

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

0. 1. 66. 52.

Montanari, Giovanardi.

*Sopprimere il comma 43.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 144.

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tingali.

*Sopprimere il comma 44.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 145.

Tatarella, Tofani, Epifani,  
Pampo, Gaggioli, Bizzarri,  
Del Prete, Porcu, Tingali.

*Al comma 44, secondo periodo, sostituire le parole: esperti in numero non*

superiore a cinque *con le seguenti*: tecnici della materia segnalati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti nel CNEL.

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 125.

Tatarella, Tofani, Pampo, Porcu, Bizzarri, Del Prete, Tringali, Epifani, Gaggioli.

*Sopprimere il comma 45.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

0. 1. 66. 146.

Tatarella, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

#### RIFORMULAZIONE TECNICA DELL'EMENDAMENTO 1. 66 DEL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

##### ART. 1.

*(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli).*

1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli or-

dinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione, la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.

3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (Legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella n. 1 per il periodo 1995-2004, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge 11 agosto 1978, n. 468.

4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.

5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di

contenimento della spesa previdenziale di cui alla tabella 1 allegata al presente articolo, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessario a ripristinare, a partire dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A partire dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziario di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risultasse tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 43 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al

momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni, si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in

cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento.

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il nucleo di valutazione di cui al comma 43, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.

12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.

15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di una anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.

16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

17. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previsti, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata « pensione di vecchiaia ».

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del 57° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 28. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età.

21. Per i pensionati di età inferiore ai sessantatré anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai sessantatré anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.

23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13, la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al presente articolo, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, computandosi, per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, il montante contributivo sulla base delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro



sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.

27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37

anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.

28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del 57° anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del 56° anno di età.

29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.

30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: « fino a 30 anni » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore a 31 anni ». Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita

con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1° settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio 1996.

31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico prevista per le singole istituzioni scolastiche. Non sono disponibili, per le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 1995/1996 i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994.

32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995 in connessione ad esuberi strutturali di manodopera.

33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente periodo: « Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui ».

34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:

a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;

c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commis-

sione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 100 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5. La Commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dal-

l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti ».

35. I limiti di età anagrafica, di cui commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi del comma 34.

36. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi del comma 34, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.

37. Per l'attuazione dei commi da 34 a 36 è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996, 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

38. Con uno o più decreti, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria

nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità con conferma per questi ultimi della normativa vigente e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;

c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interdizione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.

39. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di sei mesi per ciascun figlio e nel limite complessivo di ventiquattro mesi;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di trenta giorni l'anno, nel limite massimo complessivo di diciotto mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 20 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

40. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

41. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente,

autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

42. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

43. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede: a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza; b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative; c) a program-

mare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni; d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 43 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico; e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.

44. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 43 è composto da non più di 15 membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici nonché da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di comando, distacco, ovvero di fuori ruolo in numero non superiore a sette. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, la determinazione del numero e delle professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da im-

piegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

45. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.

*(Seguono tabelle).*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 35.*

**1. 66 (Nuova formulazione).**

**Governo.**

TABELLA A.  
(v. articolo 1, comma 6)

## Coefficienti di trasformazione

Divisori	Età	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,514%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%

tasso di sconto = 1,5%

**TABELLA B.**  
(v. articolo 1, comma 26)

	colonna 1	colonna 2
Anno	Età anagrafica	Anzianità contributiva
1996	52	36
1997	52	36
1998	53	36
1999	53	37
2000	54	37
2001	54	37
2002	55	37
2003	55	37
2004	56	38
2005	56	38
2006	57	39
2007	57	39
2008 in poi	57	40



TABELLA C.

*(v. articolo 1, comma 27)*

Anzianità al 31 dicembre 1995	Anzianità necessaria al pensionamento
da 19 a 21	32
da 22 a 25	31
da 26 a 29	30

TABELLA D.

*(v. articolo 1, comma 27)*

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici.

Anni mancanti a 37 .....	1	2	3	4	5	6	7
Penalizzazioni .....	1%	3%	5%	7%	9%	11%	13%

## TABELLA E.

(v. articolo 1, comma 29)

Data entro la quale si matura il requisito contributivo	Data di decorrenza del trattamento
<i>Lavoratori dipendenti pubblici e privati.</i>	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti.
30 giugno 1996	1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni.
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.
30 giugno 1997	1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni.
31 dicembre 1997	1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti.
<i>Lavoratori autonomi iscritti all'INPS.</i>	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno più di 55 anni. 1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° luglio 1997 per i rimanenti soggetti.

## TABELLA F.

(v. articolo 1, comma 40)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.

TABELLA G.  
(v. articolo 1, comma 41)

Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità  
e redditi da lavoro

Redditi	Percentuali di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1995

TABELLA 1  
(v. articolo 1, comma 3)

EFFETTI FINANZIARI SUL FASCEGGIO DEI SERVIZI ALLE IMPRESE ALLA DATA PREVEDIBILE (1)  
(Tra parentesi i valori in termini di competenza ed imputati alla Bilancio)

		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	TOTALI	
A1	1. Ristrutturazione lavoro vita lavorativa	Art. 3	90 (0)	92 (0)	96 (0)	97 (0)	99 (0)	99 (0)	99 (0)	101 (0)	104 (0)	917 (0)	
	2. Fondo Cassino	Art. 5	3.369 (241)	2.399 (292)	3.099 (299)	4.126 (434)	5.208 (519)	6.461 (699)	7.226 (979)	8.049 (1.099)	8.991 (1.441)	10.312 (1.499)	96.999 (7.411)
	di cui												
	a) Impianti		2.236	1.177	1.828	2.330	3.227	4.224	5.048	5.947	6.489	8.282	40.780
	b) di cui lavori		1.871	472	367	1.366	1.971	2.412	2.471	2.839	2.869	4.491	21.820
	c) Impianti		1.366	1.122	1.267	1.606	2.081	2.137	2.179	2.208	2.222	2.330	18.608
	3. Modifiche trattamento pensioni di invecchiabilità	Art. 9	299 (99)	973 (192)	1.037 (290)	1.299 (277)	1.963 (481)	1.922 (511)	2.141 (699)	2.321 (892)	2.440 (919)	2.343 (919)	16.434 (4.279)
	4. Cambio trattamento previdenziale con redditi	Art. 10	13 (0)	32 (0)	31 (0)	70 (0)	89 (0)	109 (0)	127 (0)	146 (0)	196 (0)	199 (0)	997 (0)
	5. Cambio trattamento previdenziale con reddito IRPEF	Art. 11	49 (0)	134 (0)	219 (0)	296 (0)	379 (0)	482 (0)	627 (0)	901 (0)	974 (0)	799 (0)	4.090 (0)
	6. TFR nuovi contratti pubblici impiego	Art. 13		-143	-93	-143	-197	-263	-339	-379	-443	-513	-2.379
	7. Ampliamento base pensionabile pubblica	Art. 14	919 (0)	636 (0)	691 (0)	997 (0)	994 (0)	701 (0)	719 (0)	739 (0)	753 (0)	774 (0)	9.339 (0)
	8. Invecchiamento servizio pubblico	Art. 15	-19 (9)	-48 (29)	-77 (49)	-109 (99)	-141 (99)	-174 (104)	-209 (129)	-242 (169)	-279 (197)	-319 (192)	-1.999 (299)
	9. Ristrutturazione integrazione al sistema nel settore pubblico	Art. 16	-9 (9)	-19 (9)	-29 (19)	-39 (22)	-47 (29)	-59 (39)	-69 (41)	-91 (49)	-99 (49)	-107 (64)	-627 (322)
	10. Ristrutturazione base previdenziale INPS (Art. 13 L. 193/99)	Art. 17	-90 (0)	-92 (0)	-93 (0)	-96 (0)	-99 (0)	-99 (0)	-91 (0)	-93 (0)	-96 (0)	-99 (0)	-673 (0)
	11. Lavoro paracomplementare	Art. 21	2.490 (0)	2.979 (0)	2.992 (0)	2.722 (0)	2.914 (0)	2.999 (0)	3.079 (0)	3.197 (0)	3.292 (0)	3.399 (0)	29.971 (0)
	12. Partecipazione "quote parte" pensioni di invecchiabilità + 1% (previdenziale per anno 1999 pari a 23.000 mld). A decorrere dal 1999 qualificazione ulteriore maggior oneri a L.F.	Art. 24	0 (94)	0 (297)	0 (297)	0 (297)	0 (297)	0 (297)	0 (297)	0 (297)	0 (297)	0 (297)	0 (2.379)
	13. Assegno sociale	Art. 29	7 (7)	14 (14)	21 (21)	29 (29)	39 (39)	44 (44)	53 (53)	60 (60)	69 (69)	77 (77)	409 (409)
	14. Riduzione periodo prescrizione contributi	Art. 30	-90 (0)	-92 (0)	-93 (0)	-96 (0)	-99 (0)	-99 (0)	-91 (0)	-93 (0)	-96 (0)	-99 (0)	-673 (0)
	15. Partecipazione regime invecchiabilità	Art. 34	29 (0)	97 (0)	93 (0)	109 (0)	124 (0)	140 (0)	199 (0)	194 (0)	171 (0)	177 (0)	1.292 (0)
	16. Contributo 0,26% a carico lavoratore + 0,26% a carico datore lavoro	Art. 38	1.994 (99)	2.409 (229)	2.477 (299)	3.991 (411)	3.927 (491)	2.799 (299)	2.971 (299)	2.997 (299)	3.046 (299)	3.137 (299)	29.943 (299)
	17. Costo previdenziale complementare		-204 (99)	-493 (229)	-649 (299)	-1.317 (411)	-1.824 (491)	-2.409 (299)	-2.914 (299)	-3.270 (299)	-3.791 (299)	-4.291 (299)	-31.199 (299)
	Minore parte INPS		-209 (209)	-1.499 (1.499)	-1.099 (1.099)	-1.241 (1.241)	-1.371 (1.371)	-1.497 (1.497)	-1.697 (1.697)	-1.979 (1.709)	-1.709 (1.709)	-1.909 (1.909)	-19.999 (19.999)
	<b>Totale A1</b>		<b>9.577 (-37)</b>	<b>9.791 (-1.929)</b>	<b>9.221 (-1.277)</b>	<b>9.229 (-1.999)</b>	<b>10.919 (-1.799)</b>	<b>11.499 (-2.044)</b>	<b>12.197 (-2.122)</b>	<b>12.999 (-2.392)</b>	<b>13.439 (-2.171)</b>	<b>14.999 (-2.942)</b>	<b>109.101 (-17.292)</b>
B1	Finanziamenti d'ordinanza (Disposizioni "collegate" finanziarie)		4.999 (299)	5.117 (294)									
	<b>Differenza A1 - B1</b>		<b>3.799 (-299)</b>	<b>1.974 (-1.999)</b>									

(Fine dell'emendamento 1. 66 del Governo).



*COMUNICAZIONI*

---





**Missioni valevoli  
nella seduta del 12 luglio 1995.**

Bampo, Carlesimo, Lembo, Meluzzi, Sigona, Rubino.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)*

Bampo, Carlesimo, Caveri, Meluzzi, Sigona, Rubino.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 11 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ENZO CARUSO: « Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di disciplina delle cooperative sociali » (2858);

VALPIANA ed altri: « Norme per l'estensione del diritto all'astensione obbligatoria e alla indennità di maternità per le lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato » (2859);

VALPIANA ed altri: « Modifiche agli articoli 151 e 156 del codice civile per l'abrogazione dell'addebito della responsabilità in tema di separazione giudiziale dei coniugi » (2860);

ACIERNO e MAMMOLA: « Incentivi alle imprese operanti nelle isole e misure a sostegno dell'occupazione » (2861);

MENIA ed altri: « Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati » (2863);

GERARDINI ed altri: « Norme per l'affidamento in concessione dei tratti autostradali Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara » (2864);

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Norme per il sostegno e la promozione di progetti speciali per l'assistenza a domicilio dei malati terminali » (2865);

STANISCI e ROTUNDO: « Norme a favore dei cittadini e delle piccole imprese che hanno contratto mutui in ECU ed in altra valuta » (2866).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge  
costituzionale.**

In data 11 luglio 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

CARLO CONTI: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione » (2862).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 11 luglio 1995 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1705. - « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993 » (approvato dal Senato) (2867).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge CACCAVARI e FUMAGALLI: « Norme per il recupero culturale, ambientale e turistico dell'itinerario detto "Via Francigena" » (1887) (annunciata nella seduta del 18 gennaio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CORDONI.

La proposta di legge LUCHESE: « Norme per l'incentivazione dell'economia siciliana tramite riduzione del carico fiscale gravante sui consumi energetici nell'isola » (2662) (annunciata nella seduta del 14 giugno 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati BUONTEMPO e BASSI LAGOSTENA.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PERICU** ed altri: « Introduzione dell'articolo 11-bis della Costituzione relativo alla partecipazione dell'Italia al processo di unificazione europea » (2196) (Parere della III Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

*alla II Commissione (Giustizia):*

« Disciplina della conciliazione in sede contenziosa, non contenziosa e stragiudiziale » (2814) (Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione);

*alla III Commissione (Esteri):*

S. 596. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 » (approvato dal Senato della Repubblica) (2675) (Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII e della X Commissione);

*alla VI Commissione (Finanze):*

LUCHESE ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'economia siciliana tramite riduzione del carico fiscale gravante sui consumi energetici nell'isola » (2662) (Parere della I, della V, della X e della XIII Commissione);

*alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):*

« Delega al Governo per l'istituzione del ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato e dei corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze armate » (2711) (Parere della II, della V, della XI e della XIII Commissione).

**Annuncio della trasmissione di atti di un procedimento penale su richiesta della Camera ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.**

A seguito di richiesta del Presidente della Camera, su conforme deliberazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, il pretore di Palmi ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165 — affinché la Camera dichiari eventualmente se i fatti per i

quali si procede concernano opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale (diffamazione continuata).

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 10 luglio 1995, ha trasmesso la relazione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, per l'esercizio finanziario 1994, ad integrazione della relativa decisione già annunciata all'Assemblea il 4 luglio 1995 (doc. XIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**

Dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono state trasmesse, con riferimento all'articolo 6, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante « Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione », le relazioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Parma, Roma, Campobasso e Reggio Calabria sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 10 luglio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1995 e situazione di cassa al 31 marzo 1995 (doc. XXV, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie dell'Unione europea ha trasmesso, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/388/CEE e 93/44/CEE e, per la parte applicabile, 93/68/CEE in materia di macchine.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e del comma 3, lettera b), dell'articolo 126 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie che dovranno esprimere il proprio parere entro il 21 agosto 1995.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

*Stampato su carta riciclata ecologica*

ALA12-215  
Lire 2100